



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
Via Nuova Poggioreale ang. Via S. Lazzaro
80143 NAPOLI

AVVISO PUBBLICO PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA (art. 125 D. Lgs. 163/2006)

L'INAIL - DIREZIONE REGIONALE PER LA CAMPANIA comunica la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione all'ALBO FORNITORI di beni, lavori e servizi per l'I.N.A.I.L. .

Lo scopo dell'I.N.A.I.L. è garantire la trasparenza delle procedure di acquisizione dei beni, lavori e servizi in economia, la parità di trattamento fra gli operatori economici, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa .

All'interno dell'Albo Fornitori le imprese saranno classificate per Settori (Forniture/Lavori/Servizi) e Categorie merceologiche, che identificano l'ambito di fornitura dei beni e/o lavori e/o servizi per la quale l'azienda si propone.

Un' azienda, coerentemente con il proprio oggetto sociale, si può proporre per più categorie.

I soggetti interessati (ditte individuali, imprese) devono trasmettere la «Richiesta di Iscrizione», redatta dal titolare / legale rappresentante della ditta / impresa, attraverso la quale viene manifestata l'intenzione della medesima di iscriversi all'Albo Fornitori I.N.A.I.L., corredando la stessa, a pena di esclusione, della documentazione e delle informazioni richieste.

Le imprese già presenti nell'Albo Inail produrranno sola dichiarazione in carta libera, rilasciata nelle forme previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. (allegando fotocopia documento d'identità), con la quale si attesti che i dati anagrafici e societari (ragione sociale, indirizzo, numero telefono/fax, PEC, ecc.) e i requisiti non siano variati .

Le nuove imprese che desiderano iscriversi all'Albo Fornitori devono:

- compilare, timbrare e firmare per accettazione, in ogni sua pagina, la Richiesta di Iscrizione all'Albo Fornitori (**all. to n. 1** per FORNITORE DI BENI E SERVIZI – **all. to n. 2** per FORNITORE DI LAVORI) ;
- prendere visione, timbrare e firmare per accettazione, in ogni sua pagina, il Regolamento dell'Albo Fornitori I.N.A.I.L. - DIREZIONE REGIONALE PER LA CAMPANIA (**all. to n. 3**) ;
- prendere visione, timbrare e firmare per accettazione l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (LEGGE SULLA PRIVACY) (**all. to n. 4**) ;
- recapitare la suddetta Richiesta ed i relativi allegati **esclusivamente** a mezzo pec campania@postacert.inail.it

Le richieste di iscrizione dovranno essere recapitate improrogabilmente entro il giorno **28 novembre 2014**.

Le domande di Iscrizione all'Albo Fornitori saranno prese in esame dall'Ufficio Attività Strumentali della Direzione Regionale I.N.A.I.L. per la Campania, che ne valuterà la completezza e la eventuale presenza di una o più cause ostative all'iscrizione.

Costituiscono cause ostative all'iscrizione:

- a) la sussistenza di procedimenti giudiziari con I.N.A.I.L.;
- b) la presenza anche di uno solo degli elementi impeditivi come previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni e, precisamente, per le imprese :

- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

- di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

c) il mancato rispetto della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili);

d) la mancata accettazione delle condizioni e prescrizioni di cui al Regolamento per l'iscrizione all'Albo Fornitori ;

e) la mancata regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, secondo la normativa vigente, nei confronti dell'I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile .

L'iscrizione all'Albo Fornitori decorre dalla data di pubblicazione dell'Albo sul sito I.N.A.I.L. ed è valida per un biennio.

L'elenco delle imprese iscritte all'Albo Fornitori sarà reso disponibile, mediante la sola indicazione della denominazione, ragione sociale e della sede legale, sul sito internet www.inail.it (percorso : Inail regioni – Strutture Territoriali – Campania – Albo dei fornitori).

In caso di variazioni delle informazioni fornite all'atto della Richiesta di Iscrizione, sarà obbligo delle imprese iscritte all'Albo Fornitori procedere alla loro debita comunicazione entro giorni 30 dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo alla variazione, pena, in difetto, la cancellazione dall'Albo Fornitori.

L'I.N.A.I.L. tratterà i dati per le finalità connesse alla formazione e alla tenuta dell'Albo Fornitori in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.196/2003).

L'impresa dovrà rendere espresso consenso al trattamento dei propri dati personali (**all. to n. 4**) .

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:

campania@postacert.inail.it

f.to IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Daniele Leone